# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

## PROPOSTA DI LEGGE

**N. 101/A**

presentata dai Consiglieri regionali
CANU - CASULA - PIZZUTO - FUNDONI

il 29 maggio 2025

Ulteriore modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria

**********

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La seguente proposta di legge ha un fine organizzativo, in funzione di tutela della salute che consenta alle aziende sanitarie locali (ASL) di gestire in modo più efficiente le esigenze del territorio. Con tale proposta, il Consiglio regionale intende proseguire a rafforzare l'immediato supporto all'organizzazione sanitaria, finalizzato a dare continuità all'erogazione dei servizi assistenziali ai soggetti più fragili, come disabili, anziani, minori, persone affette da dipendenze patologiche e pazienti cronici, assicurando la prossimità delle cure e l'equità dell'accesso alle stesse.

La proposta è quindi mirata a garantire, anche in via transitoria, la presenza di professionisti che operano nei progetti di assistenza primaria nei territori e che risultano già impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria, quale componente fondamentale della rete assistenziale.

Il riferimento è alla legge regionale 31 gennaio 2025, n. 2 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), con particolare riferimento all'articolo 1.

Nel territorio della Regione si è rilevata l'impossibilità di garantire i livelli essenziali di assistenza a causa della mancanza di medici disponibili e delle criticità legate alla gestione delle cure primarie, per cui si rende necessario garantire una organizzazione che consenta alle ASL di fornire continuità assistenziale, anche tramite il personale già impegnato nei progetti aziendali.

La norma in esame consente alle ASL di proseguire i progetti fino al 31 dicembre 2025, compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto delle norme nazionali in materia.

L'articolo 2 (norma finanziaria) della proposta di legge prevede che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

composta dai Consiglieri

FUNDONI, Presidente - ARONI, Vice presidente - SERRA, Segretario - MELONI Corrado, Segretario - AGUS - CANU (relatore)- COZZOLINO - FRAU - LOI - PERU - PILURZU - PIRAS - TICCA

*Relatore per l'Aula*

*On.* Canu

pervenuta il 12 giugno 2025

La proposta, pervenuta il 29 maggio 2025, è stata assegnata per competenza alla Sesta Commissione permanente il 3 giugno 2025.

Il provvedimento ha lo scopo di fare fronte alla perdurante carenza di medici impegnati nell'assistenza primaria e nella continuità assistenziale, e di garantire, in tal modo, uniformi livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio regionale, in doverosa applicazione dell'articolo 32 della Costituzione e dei principi fondamentali.

Il presente provvedimento propone un'ulteriore proroga della disciplina introdotta dalla legge regionale 20 agosto 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), che ha modificato la legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 introducendo il comma 2-ter all'articolo 1, al fine di consentire temporaneamente la fornitura dei ricettari di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai medici in quiescenza che abbiano aderito, anche tramite contratti libero-professionali, ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale.

Tale misura è già stata prorogata con la legge regionale 31 gennaio 2025, n. 2 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), con efficacia fino al 30 giugno 2025.

Per effetto della presente proposta la predetta misura troverà applicazione sino all'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

Nell'entrare nella più specifica illustrazione del testo approvato, si evidenzia che lo stesso, consta di tre articoli:

- l'articolo 1 che modifica il comma 2-ter dell'art. 1 della legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 sostituendo le parole "non oltre il 30 giugno 2025" con le parole "non oltre il 31 dicembre 2025" l'articolo 2 che reca la clausola di invarianza finanziaria; in quanto la proposta si limita a prorogare il termine che estende ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale la fornitura dei ricettari di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, senza aumentarne lo stock e, pertanto, l'eventuale ingresso di medici in quiescenza non presenta maggiori oneri finanziari;
- l'articolo 3 relativo all'entrata in vigore.

La Sesta Commissione auspica una immediata presa in esame ed approvazione della proposta da parte dell'Assemblea consiliare.

**TESTO DEL PROPONENTE**

| | |
|---|---|
| Art. 1<br><br>Ulteriore modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria<br><br>1. Nel secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria), e successive modifiche ed integrazioni, le parole "non oltre al 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2025". | Art. 1<br><br>Ulteriore modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria<br><br>(identico) |
| Art. 2<br><br>Norma finanziaria<br><br>1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. | Art. 2<br><br>Norma finanziaria<br>identico) |
| Art. 3<br><br>Entrata in vigore<br><br>1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS). | Art. 3<br><br>Entrata in vigore<br><br>(identico) |